

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizione* — *Omaggio* — *Approvazione per articoli del progetto di legge sui matrimoni degli ufficiali ed assimilati militari* — *Domanda del Senatore Riboty, cui risponde il Ministro della Marina* — *Discussione del progetto di legge per il condono del biennio dello stipendio in favore degli impiegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie* — *Domanda di schiarimenti ed osservazioni del Senatore Luzzi, cui risponde il Ministro della Guerra* — *Approvazione dei due articoli del progetto* — *Rinnovo amento dello squittinio di ieri* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868* — *Avvertenze e spiegazioni del Senatore Menabrea* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 23 inclusive* — *Dichiarazioni del Senatore Cambry-Digny all'art. 24, e risposta del Ministro delle Finanze* — *Riassunto del Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 24 al 33 inclusive* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Raccomandazione del Ministro delle Finanze* — *Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginort Lischi dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

I Senatori Montezemolo e Antonini domandano un congedo, il primo d'un mese e il secondo di 15 giorni, che è loro dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4499. La Camera di Commercio ed Arti di Ancona fa adesione alla petizione di quella di Torino perchè venga soppressa l'aggiunta che, nel progetto di legge sui magazzini generali, vieta l'uso di locali a magazzini privati. »

Fa omaggio al Senato:

Il signor cav. conte Settimo Belluzzi di S. Marino delle seguenti opere:

Leges Statutae reipublicae Sancti Marini;— Codice Penale della Repubblica di S. Marino;— Memorie storiche della Repubblica di S. Marino di Delfico, vol. 8. — Ricordi storici della Repubblica di S. Marino di Fattori e Album della Repubblica di S. Marino dedicato alla memoria del conte Luigi Cibrario.

Presidente. Si procederà nel corso della seduta alla rinnovazione dello squittinio ieri annullato per mancanza di numero.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del

progetto di legge concernente l'Approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868. Però io proporrei al Senato di far precedere la discussione degli altri due progetti di legge posti all'ordine del giorno, siccome quelli che, essendo già stati altra volta approvati dal Senato, saranno di più facile spedizione.

Si comincerà dunque dal progetto di legge riguardante i matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari, segnato col N. 27 B.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e atti del Senato N. 27 B.)

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Faccio notare al Senato che nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 si deve dire articolo 6 invece di articolo 7; peraltro mi riserbavo di farlo quando si fosse venuti alla votazione di questo articolo 6.

Senatore Poggi, Relatore. Precisamente io volevo avvertire il Senato, come già abbiamo fatto, anche nella Relazione di quest'errore di stampa incorso nell'ultimo capoverso dell'articolo 4.

Debbo avvertire inoltre che occorre un altro errore nel primo capoverso dell'articolo 7 ove si dice:

« La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarati » deve dire invece sono dichiarate.

Presidente. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli ufficiali dell'Esercito e gli impiegati

assimilati per legge a grado militare, siano essi in servizio effettivo, attivo o sedentario, o siano in istato di disponibilità o di aspettativa, quando vogliono contrarre matrimonio, devono impetrare il Regio assentimento. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti l'art. 1. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Ad eccezione degli ufficiali generali, non possono ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio gli ufficiali e gli assimilati che non abbiano prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura la rendita infrascritta :

a) Di lire 2000 per gli ufficiali subalterni od assimilati a tali gradi ;

b) Di lire 1600 per i capitani od assimilati a tale grado ;

c) Di lire 1200 per gli ufficiali superiori od assimilati a tal grado e per gli ufficiali inferiori od assimilati quando abbiano compiuto il 40° anno di età. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. In quest'articolo io vedo a proposito degli ufficiali fatta la distinzione fra gli ufficiali subalterni e inferiori.

Non so se la condizione d'ufficiale subalterno sia equiparata a quello d'ufficiale inferiore.

Ministro della Guerra. La categoria degli *ufficiali inferiori* comprende i capitani, i luogotenenti ed i sottotenenti. La qualificazione di *ufficiali subalterni* non è applicabile che ai luogotenenti e sottotenenti.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. La dote della futura sposa può tener luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluti nell'articolo precedente. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

» Nel caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anco da una terza persona, secondochè verrà ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal Tribunale stesso.

» Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'art. 6 e per il tempo ivi stabilito. »

(Approvato.)

« Art. 5. La rendita non può essere alienata, nè

in tutto nè in parte, e le annualità non possono cederli nè oppignorarsi se non per causa di alimenti, dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo. »

(Approvato.)

« Art. 6. La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile:

a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio;

b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

» Se rimangono superstiti figli minori, e la rendita sia stata costituita con beni, non dell'ufficiale nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo continuerà a sussistere a beneficio dei figli infino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse però le femmine maritate. »

(Approvato.)

« Art. 7. La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina sopra ricorso dell'ufficiale, sentito l'avvocato generale militare.

» Per i provvedimenti ulteriori, sono competenti i Tribunali ordinarii. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà rinvocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali, 25 maggio 1852.

« In questo caso la rinvocazione avrà luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle Regie patenti 29 aprile 1834, senza pregiudizio però dei diritti acquisiti in virtù delle medesime. »

(Approvato.)

« Art. 10. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge, la quale avrà vigore a far tempo dal 1.° gennaio 1872. »

(Approvato.)

« Art. 11. Sono sbrogate, in quanto concerne l'esercizio, le Regie lettere patenti del 29 aprile 1834. »

(Approvato.)

Senatore Riboty. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riboty. Pregherei l'onorevole Ministro della Marina di volermi dire se questa legge è applicabile anche all'armata navale, e nel caso che non lo fosse, se intende presentare a questo riguardo un progetto di legge analogo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Quando fu presentata questa legge per il matrimonio degli ufficiali, avendo io interrogato il Consiglio Superiore di Marina, egli si mostrò contrario ad applicare questa legge anche agli Ufficiali della Marina.

Il motivo principale che veniva addotto era questo: che la posizione degli ufficiali di Marina era diversa da quella degli ufficiali dell'Esercito, per non essere i primi soggetti a traslocamenti continui di paese in paese come lo sono gli ufficiali dell'esercito, per essere la loro situazione fissa ad alcuni punti determinati, e perchè esistono diverse categorie, come ufficiali d'arsenale, macchinisti e disegnatori, ai quali veramente non si potrebbe applicare la presente legge.

Queste sono le ragioni che vennero esposte dal Consiglio Superiore, per le quali credetti soprassedere alla presentazione di una tal legge.

Senatore Riboty. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Riboty.

Senatore Riboty. Io apprezzo moltissimo tutte le decisioni che emanano dal Consiglio Superiore della Marina; però in questo caso, e come Senatore, sento di non poterle accettare.

Io trovo che la legge che fu fatta per l'esercito avrebbe anche dovuto farsi per la marina, ed esterno questa idea lasciandone l'apprezzamento al Ministero ed al Senato.

Presidente. Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto sulla legge ora discussa.

Intanto passiamo alla discussione del progetto di legge relativo al condono del biennio in favore degli impiegati civili dell'ex Regno delle due Sicilie.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato N. 63.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Siccome io dovrei fare qualche domanda al Ministro delle Finanze, che ha presentato questa legge e che altra volta ne sostenne in Senato la discussione, non vedendolo ora tra noi, non so se i signori Ministri presenti siano autorizzati a darmi una risposta in proposito.

Presidente. Mi pare che il Senatore Lauzi potrebbe fare le sue osservazioni, e i Ministri presenti dichiarerebbero, se credono di poter rispondere o no. Nel caso negativo, si aspetterà il Ministro delle Finanze a cui si darebbe comunicazione delle sue domande.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Il Ministro delle Finanze mi ha testè incaricato di rappresentarlo quando venisse in discussione questa legge e non sorgessero gravi

discussioni; mentre in caso contrario io non sarei in grado di risolverle.

Presidente. Allora potremmo far chiamare il signor Ministro delle Finanze, il quale per ora non può intervenire alla nostra adunanza, come ne sono per lettera avvertito anche dall'onorevole Presidente del Consiglio, essendo egli trattenuto all'altra Camera dalla discussione che ivi si agita, ed alla quale, per dovere del proprio ufficio, deve assistere.

Siccome però, quando la nostra seduta fosse più inoltrata, forse il Ministro delle Finanze potrebbe intervenire, così se il Senatore Lauzi crede di presentare intanto le sue osservazioni, si potrebbe vedere se esse siano di natura tale da essere proprio necessaria la presenza del Ministro delle Finanze, o se possa anche rispondervi il Ministro della Guerra.

Senatore Lauzi. Veramente le mie osservazioni non sono di troppa gravità. Io volevo unicamente in primo luogo dichiarare che sono lieto dell'opposizione che feci l'anno scorso, quando fu presentato per la prima volta questo progetto di legge; giacchè ho veduto che si è benissimo potuto fare quello che pareva impossibile, di indicare cioè una somma, non dirò approssimativa, ma che non può essere superata come aggravio derivante allo Stato da questa legge.

In secondo luogo poi io volevo domandare all'onorevole Ministro delle Finanze, se fosse presente, ed invece mi rivolgerò all'onorevolissimo signor Ministro della Guerra, se crede di potermi rispondere. Vorrei dunque sapere se, dicendosi: « Agli impiegati civili del ex-Regno delle Due Sicilie, che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità » si intende parlare solamente di coloro, che dall'impiego attivo furono posti immediatamente nello stato di riposo, od anche di coloro, che, per soppressione d'impiego, essendo passati all'aspettativa od alla disponibilità, dopo il numero determinato di anni, hanno dovuto, per non essere a tenore delle vigenti leggi stati reimpiegati, necessariamente venir ammessi a far valere i diritti che loro potevano competere per la pensione.

In altri termini, desidero sapere se con questa disposizione si comprenda una sola classe di impiegati, cioè quelli immediatamente messi in stato di riposo, ovvero si contemplino anche quelli che passarono allo stato di riposo per effetto della legge sull'aspettativa e sulla disponibilità, e non sarà che secondo la risposta che riceverò, che vedrò se sia o no il caso di fare ancora qualche osservazione.

Presidente. Crede il signor Ministro della Guerra di poter rispondere alle interrogazioni dell'onorevole Senatore Lauzi?

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente io non sarei in grado di dare una adeguata risposta all'onorevole Senatore Lauzi. Certo che questi impiegati devono

essere stati collocati a riposo, non secondo le leggi nostre attuali, ma secondo le leggi Napoletane, cioè secondo la legge del 1816, e per conseguenza io non credo che secondo il sistema napoletano fosse stabilito, come da noi, che gli impiegati decadono di diritto dall'impiego dopo due anni di aspettativa; quindi credo che il caso accennato non si possa presentare nell'applicazione di questa legge che riguarda solamente coloro che furono messi a riposo d'autorità, secondo la legge dell'ex Reame di Napoli. Quanto a quelli che furono collocati a riposo dopo due anni di aspettativa; si applica loro la legge del 1865. Però, come dissi, non potrei dare ora una risposta sicura.

Presidente. Mi spiace di non vedere al suo posto il signor Relatore, il quale, appartenendo a quella provincia, potrebbe dare gli schiarimenti richiesti dall'onorevole Lauzi; ma l'ho fatto avvertire perchè intervenga in Senato.

Senatore Lauzi. Sarei ben lieto che fosse presente l'onorevole Relatore, perchè egli nella doppia sua qualità di Relatore e di funzionario nella Corte dei Conti, potrebbe darmi sicuramente gli schiarimenti che desidero; dico però fin d'ora a che tenderebbe la mia domanda.

Qui si è fatto un favore; il favore di basare la pensione sull'ultimo soldo ad impiegati in alcune provincie dello Stato i quali avrebbero dovuto avere un godimento prolungato per un certo numero di anni dell'ultimo loro stipendio, perchè questo potesse servir di base alla misura della pensione. Ho accennato nella discussione dell'anno scorso che in altre provincie, e fra le altre in tutte quelle che erano rette colle direttive austriache, anche là era prefisso un termine di godimento dell'ultimo soldo che era di un solo anno, affinchè l'impiegato posto a riposo potesse misurare la pensione sul soldo ultimo. Questa osservazione l'ho fatta soltanto perchè il Senato veda nella sua giustizia che sebbene non faccia io alcuna proposta in questo momento, pure se venisse in seguito qualche ricorso per parte di impiegati di quei paesi che avessero pure dovuto subire le conseguenze del rigore della legge, di avere cioè il godimento già in corso da oltre un anno perchè fosse valutato come base della propria pensione tanto nel caso (che fu raro) di collocazione a riposo immediata, come nell'altro caso, che abbraccia moltissime persone, del passaggio a riposo dopo gli anni di disponibilità, per soppressione di impiego, vedrà, dico il Senato, se fosse il caso di fare all'evenienza eguale cortese accoglienza anche alle domande che potessero venire, stante la perfetta analogia del caso.

Sul merito della legge non ho niente a dire, perchè, ottenute quelle notizie che il Senato dichiarò di desiderare nell'ordine del giorno dell'anno scorso, non restà più a mio avviso che approvare la legge, senza alcuna difficoltà.

Presidente. Non essendosi fatta alcuna proposta si

riterrà per chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal Governo italiano, e conseguentemente ottennero la pensione di ritiro, regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-Regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo, purchè l'abbiano domandata entro tutto il mese di marzo 1871. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La parte di pensione cui si acquista diritto per effetto della presente legge, decorrerà dal giorno in cui entrerà in vigore la legge stessa. »

(Approvato.)

Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto sopra quelle leggi delle quali sono stati approvati i singoli articoli.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Invito i Signori Senatori che non avessero ancora votato, a recare il loro voto all'urna.

Avverto che, dopo questa, occorrerà procedere ad altra votazione; importa quindi che i Senatori presenti non si allontanino dall'aula.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI CONTI AMMINISTRATIVI DEL REGNO DALL'ANNO 1862 A TUTTO IL 1868.

(V. atti del Senato N. 56.)

Proseguendo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge relativo ai Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868.

Il progetto di legge consistendo di una lunga serie di articoli e di cifre crederei che si potesse prescindere dalla usata lettura del progetto.

Non facendosi osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Prego gli onorevoli membri della Commissione di Finanza di voler recarsi al banco delle Commissioni.

La parola è all'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Io debbo intrattenere il Senato sopra una questione che forse avrebbe dovuto essere trattata molto tempo prima. Ma siccome nella Camera dei Deputati essa diede luogo ad una viva discussione, la quale durò per ben due tornate, io mi credo in debito di prendere la parola in proposito, perchè non solo io sono personalmente interessato in questa discussione, ma trattasi di affare che ha pure la sua importanza dinanzi al Senato.

Io intendo parlare di spese che furono fatte per la marina di guerra dal 1861 all'epoca attuale, e più specialmente di due fregate costruite in America, il Re

d'Italia cioè, ed il Re di Portogallo, le quali suscitano gravi appunti, e diedero luogo ad alcune proposte nell'altro ramo del Parlamento.

Io sono, per dir vero, assai meravigliato, che una simile discussione abbia potuto aver luogo nella circostanza che discutesi il resoconto delle spese dello Stato, perchè, a parer mio, dovrebbe versare specialmente sulla regolarità del resoconto e sopra i risultati generali dell'amministrazione dello Stato. Ma si è voluto particolareggiare la discussione sopra l'oggetto cui ho accennato, mentre per ben 5 o 6 anni di seguito furono portate annualmente nel bilancio le somme occorrenti per le costruzioni marittime, furono presenti alla Camera i Ministri che le avevano ordinate, e nel frattempo non si seppe trovare mai occasione di dire la benchè menoma cosa intorno a quest'argomento.

Dirò di più, che fu nominata una Commissione di inchiesta, la quale fece il suo lavoro e lo presentò alla Camera; intanto i Ministri i quali avrebbero potuto essere censurati in seguito a questa Relazione, non ebbero a subire la menoma interpellanza per parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ciò detto, io mi riferisco alle discussioni che ebbero luogo ultimamente ne' giorni 1 e 2 maggio di quest'anno, e riporterò solamente gli ordini del giorno che dopo una lunga discussione vennero proposti sopra la costruzione delle due fregate ordinate in America; uno di essi era il seguente:

« La Camera, associandosi al biasimo espresso dalla Commissione d'inchiesta nominata dal Governo relativamente alle costruzioni ordinate in America, passa alla votazione dell'articolo. »

Faccio però notare che quest'ordine del giorno, alquanto acerbo, non fu accolto dalla Camera, anzi essa ne adottò un altro molto più razionale che venne proposto dall'onorevole Deputato Asproni; e quell'ordine del giorno suona così:

« La Camera, udite le considerazioni del Ministro delle Finanze, delibera che si nomini una Giunta incaricata di esaminare gli atti della Commissione d'inchiesta sulla Marina italiana, di farne relazione e proporre le sue conclusioni all'approvazione della Camera. »

Io non riferirò i discorsi che furono pronunciati in queste due tornate il cui compendio si trova espresso in questi due ordini del giorno, uno non accolto e l'altro accettato dalla Camera.

In quest'occasione io debbo ringraziare l'onorevole Ministro della Marina il quale assunse la difesa dei suoi predecessori, e pose le questioni sul loro vero terreno: altrettanti ringraziamenti io rivolgo all'onorevole Signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, il quale, come membro della Commissione d'inchiesta, chiari la questione e respinse le accuse che vennero fatte da varii membri della Camera.

Ciò detto, o Signori, essendo stato io Ministro della Marina nel 1861 ed avendo preso gran parte alla co-

struzione di queste due fregate, poichè sono io che in definitiva conclusi il contratto, debbo esporre brevemente la storia di questi due legni; onde far vedere che furono prese tutte le maggiori cautele possibili, per far sì che gli interessi dello Stato fossero debitamente tutelati.

Debbo ricordare, o Signori, che a quell'epoca sorgeva un nuovo sistema di navi da guerra. È noto che alcuni anni prima fu applicata l'elice ai bastimenti da guerra, e la prima nave fu costruita in Francia sotto la direzione dell'illustre Dupuy de l'Hôme, questa fu una prima innovazione; ma poi lo stesso ingegnere ideò le navi corazzate, e la prima applicazione di questo sistema, se non m'inganno, fu fatta alla fregata detta *La Gloire*.

Il Conte di Cavour che, come tutti sanno, fu anch'egli Ministro della Marina, sentiva la necessità di ordinare il nostro naviglio in modo da porlo in grado di stare a fronte, non dirò alle grandi marine di Europa, ma almeno alle marine secondarie colle quali era possibile che noi avessimo a fare, ed egli, convinto di questa necessità, ordinava prima di tutto la costruzione di due batterie galleggianti corazzate alla Società *des Forges et Chantiers* in Francia.

Queste due navi, che credo esistano ancora, la *Terribile* e la *Formidabile* erano, direi, un saggio di quello che successivamente doveva essere la nave corazzata.

Esse erano in costruzione all'epoca della morte dell'illustre Uomo di Stato, e non corrispondevano ancora a tutti i bisogni della marina; poichè, mentre da una parte la Spagna e dall'altra l'Austria ordinavano navi corazzate, è evidente che l'Italia la quale non contava che le sovraccennate *Terribile* e *Formidabile*, non era in grado di poter sostenere una lotta con alcuna di quelle potenze marittime di secondo ordine.

Era dunque una necessità assoluta per noi quella di provvedere a che il nostro naviglio fosse accresciuto.

Quali erano, o Signori, i mezzi per ottenere quest'aumento nel nostro naviglio da guerra? o fabbricare le navi nel nostro paese, o ricorrere all'estero.

Nel nostro paese era impossibile fabbricarne; eravamo ridotti al Cantiere della Foce a Genova ed al Cantiere di Castellammare a Napoli; e ognuno ben sa che a quell'epoca questi Cantieri erano nella impossibilità di poter costruire navi giusta il nuovo sistema, poichè mancavano i materiali, e mancavano gli operai ed anche gli strumenti adatti a fabbricare, colla rapidità voluta, navi di questa natura.

Non vi era adunque altro mezzo che quello di ricorrere all'estero, per conseguire l'intento.

I paesi cui poteva dirigersi il nostro Governo erano la Francia, l'Inghilterra e l'America.

In Francia non esisteva allora che una sola Società la quale fosse in grado di somministrare prontamente navi corazzate, e questa era quella *des Forges et Chan-*

liers, la quale era già stata incaricata della costruzione delle due navi che ho dianzi accennate.

Ma questa Società aveva ricevuto ordinazioni da altre potenze; per cui, interpellata se avrebbe pur anco eseguito quelle che le darebbe il nostro Governo, rispose che questo era impossibile, troppo ristretto essendo il tempo che si prefiggeva, cioè circa 30 o 36 mesi al più.

Così, messa da parte la Francia, si interpellava l'Inghilterra. In Inghilterra le costruzioni erano possibili, anzi vi si era adottato un altro sistema, cioè che mentre in Francia erano preferiti gli scafi di legno, in Inghilterra si anteponevano loro quelli di ferro: se non che si presentava un'altra difficoltà.

Tutti conoscono le leggi inglesi che proibiscono di lasciar uscire dai Cantieri nazionali le navi da guerra destinate a potenze che si trovino in guerra con qualche altra, amica dell'Inghilterra. Ora, siccome il nostro naviglio era destinato a misurarsi con quello dell'Austria, con cui le nostre relazioni erano in quell'epoca poco amichevoli, era evidente che ordinando noi la costruzione di navi in Inghilterra, si correva rischio di vedere, al momento in cui queste navi stessero per essere varate, impedito loro il governare verso i nostri porti.

Fu tenuta una corrispondenza assai importante a questo riguardo colla nostra Legazione a Londra e da questa corrispondenza risultò che pochissima prudenza ci sarebbe stata per parte nostra nell'indirizzarsi all'Inghilterra per costruzioni di questa fatta. Restava adunque l'America. Il Conte di Cavour cercò anche in America un costruttore il quale fosse in grado di corrispondere ai desiderii del Governo; gli fu indicato il sig. Webb.

Il signor Webb era per vero dire già conoscitissimo in Europa, poichè egli aveva costruito il più vasto legno di quell'epoca, cioè il *Grande Ammiraglio* nave da guerra russa, che fu giudicata un capo lavoro in quel genere di costruzioni.

Il signor Webb non aveva per altro fino a quell'epoca costruito ancora navi corazzate; ma di tale ingegno era dotato e tali erano i mezzi del suo paese, che non v'era dubbio alcuno che avendo egli veduto già *La Gloire*, non potesse fabbricare un'altra nave secondo lo stesso sistema. Furono prese altresì le debite informazioni in America intorno ai mezzi di cui poteva disporre e tutte queste informazioni furono favorevoli allo scopo a cui si tendeva.

Il signor Webb venne in Europa, ed intavolò pratiche col Ministro della Marina. Disgraziatamente in quel frattempo l'Italia perdeva il suo grande Uomo di Stato: moriva il Conte di Cavour.

Io ebbi l'insigne onore di succedergli in quell'importante carica di Ministro della Marina, e quindi naturalmente dovetti ripigliare tutte le trattative che erano già state iniziate dall'illustre mio predecessore per completare il nostro naviglio. Io però non trala-

sciava di rinnovare tutte le indagini che erano già da lui state fatte tanto sulla possibilità di far costruire le navi in Francia, quanto sulla convenienza di farle eseguire in Inghilterra, e presi ad esame anche le garanzie che poteva presentare il signor Webb, e venni nelle stesse conclusioni già adottate dall'onorevole Conte di Cavour, cioè che la cosa più conveniente era quella di ricorrere all'America per essere sicuri di avere nel più breve tempo possibile le navi da guerra quali erano da noi desiderate.

In questo frattempo avveniva alla Camera dei Deputati una importantissima discussione sulla necessità di una forte Marina da guerra; presero la parola i Deputati Valerio, Ricci Giovanni, Mattei, che era Ispettore Generale del Genio marittimo, il Generale Bixio, ed altri, e tutti convenivano sulla necessità di aumentare le nostre forze marittime; se non che eravi qualche divergenza circa i mezzi per raggiungere questo scopo.

Il Deputato Ricci Giovanni, appoggiato dall'onorevole Mattei, combattè vivamente l'idea di ricorrere all'America per la costruzione delle nostre navi da guerra. Essi mettevano in campo la cattiva qualità dei legnami che generalmente si trovano in quei paesi, per cui era a temersi che le fregate, che si volevano costruire, non avrebbero avuto lunga durata.

Essi preferivano un altro sistema, quello cioè, di far eseguire in Inghilterra tutti i pezzi che dovevano comporre le fregate corazzate, che essi volevano avessero lo scafo di ferro, e far poscia trasportare questi pezzi sopra i nostri cantieri, dove sarebbero stati collegati insieme, cosicchè la costruzione effettiva sarebbe seguita nel nostro paese.

Però, Signori, questo sistema, che a prima vista sembrava molto lusinghiero, perchè primieramente non obbligava il Governo a ricorrere a paesi lontani come l'America, ed in secondo luogo aveva anche per effetto di introdurre nel nostro paese una industria tanto necessaria, quella cioè della costruzione delle navi di ferro, quel sistema, dico, presentava gravi inconvenienti, e lasciava molti dubbii se con esso si potessero poi avere navi da guerra corazzate in quel breve tempo che si desiderava.

Inoltre era cosa incerta assai se quella somministrazione del materiale, che si proponeva, avrebbe potuto essere fatta di tale qualità da non presentare difficoltà nell'atto di metterla in opera.

Ed io dico, che ciò era tanto più da temere in quanto che vi erano precedenti nella nostra marina i quali dimostravano, che malgrado tutta l'intelligenza e la buona volontà degli ufficiali e degli ingegneri, talvolta essi incorrevano in gravi errori nel fare incette di materiali.

Mi basterà citare all'uopo un fatto che avvenne nella nostra marina militare

Questo fatto risale ad un'epoca alquanto più remota: ad una ventina d'anni addietro, cioè al 1851.

Allora non si parlava di navi corazzate, ma si trattava semplicemente di fare incetta di legname per riparazioni e costruzioni delle nostre navi da guerra.

Fu mandato dal Conte di Cavour un ufficiale distintissimo giustamente stimato pel suo talento e per il suo desiderio di giovare alla marina, quell'uffiziale, dico, fu mandato dal Conte di Cavour in Inghilterra e poi nelle Indie per comperare legname di *teck*.

Una certa quantità di tale legname fu scelta da questo uffiziale in Inghilterra, e mandata in Italia.

Fatta la debita verificaione, fu riconosciuto che quel legname era di cattiva qualità e da non poter essere adoperato.

Questo fatto suscitò una interpellanza nella Camera dei Deputati per parte del Deputato Angius, il quale si esprimeva in questi termini:

« È noto a tutti l'acquisto che si è fatto, sono pochi mesi in Inghilterra, di una quantità di legname di *teck* perchè, dovendosi restaurare nel nostro arsenale alcune navi, mancava il legname conveniente. È noto a tutti che 5,8 o la metà si trovò inutile all'uopo per magagne latenti; ma non è noto a chi si sia caricata la perdita, e si vorrebbe sapere. »

Il Deputato Angius domandava niente meno che il prezzo di questo legname inservibile fosse a carico di chi ne aveva fatto acquisto, cioè di quell'uffiziale che n'ebbe incarico dal Conte di Cavour.

Il Conte di Cavour, allora Ministro della Marina, pur confessando che questo legname si era trovato di cattiva qualità, respingeva la proposta del Deputato Angius, adducendo che quell'uffiziale incaricato dell'incetta di legname, non poteva essere responsabile di un fatto che non era stato in grado di verificare.

Il deputato Ricci prese la parola in questa circostanza, facendo osservare alla Camera che forse quell'uffiziale non aveva avuto tempo di conoscere la natura del legname perchè aveva dovuto partire per le Indie.

Dopo la risposta del deputato Angius, si venne a riconoscere che l'uffiziale che aveva avuto incarico dal Conte di Cavour e che disgraziatamente aveva fatto acquisto di questo legname, non era altri che l'onorevole Ricci Giovanni stesso, la cui intelligenza e zelo per il bene del servizio non potevano certamente essere messi in dubbio.

Questo semplice fatto dimostra che, anche colla migliore volontà di farlo riescire, il sistema propugnato dai signori Ricci e Mattei, non presentava tutte le necessarie garanzie e che gli sbagli erano possibili.

D'altra parte, v'era la questione di tempo; senza disconoscere la utilità d'impiantare ne' nostri Cantieri anche l'industria del ferro che venne poi, se non erro, introdotta dai miei successori, dominava però l'urgenza che il nostro naviglio fosse provveduto almeno di due fregate.

Una lunga discussione, come dissi, ebbe luogo in proposito, ed infine il progetto di ricorrere all'Ame-

rica mentre era combattuto dai Deputati Ricci e Mattei, fu vigorosamente sostenuto dal Deputato Valerio e specialmente dall'allora Deputato Bizio, che mi rincresce di non vedere oggi fra noi, il quale finiva per concludere che gli Americani sono maestri in materia di costruzione, e terminava col dire: *Dunque le fregate corazzate fatele in America*. In quanto al sistema Ricci e Mattei, egli lo respinse come quello che presentava minori garanzie; venne infine dal Deputato Valerio proposto un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, sentita l'esposizione del Ministero, incoraggiandolo a provvedere energicamente a tutto ciò che valga ad accrescere la potenza della marineria nazionale, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministro accettò questo ordine del giorno, ed annunciò che avrebbe presentato alla Camera un supplemento al bilancio del 1861, precisamente diretto alla costruzione delle due navi corazzate in discussione.

Dopo questi fatti ch'ebbero luogo nella tornata del 6 luglio 1861, mi occupai attivamente dei capitolati per la costruzione di queste due fregate corazzate; e volli prendere ulteriori precauzioni. Volli prima assicurarmi per mezzo di un nostro ingegnere, della qualità di quella nave russa *Il Grande Ammiraglio*, che era stata costruita dal signor Webb.

Ebbe egli quindi a visitare questa nave che per caso si trovava allora a Villafranca e l'ispezione riuscì tanto soddisfacente che fui molto incoraggiato ad affidare al signor Webb questi lavori.

Inoltre, siccome vi erano ancora molte incertezze sopra la forma e la dimensione da darsi a questa nave, io volli far consultare il signor *Dupuy de L'Home*. Epper ciò scrissi a Parigi, e la persona incaricata di consultare quell'illustre ingegnere mi diede questa risposta: nel momento attuale, diceva, egli è impossibile il poter dichiarare che cosa possa diventare la marina da guerra: quello che si può prevedere si è, che fra quattro anni tutto ciò che facciamo attualmente non sarà che ferro vecchio di poca utilità, ma infine la rivoluzione è incominciata, bisogna andare avanti. Questo è l'unico consiglio che posso darvi.

Tale essendo la condizione delle cose, io feci redigere i progetti per le due fregate e quindi i Capitolati d'appalto.

Fu fatto l'appunto all'amministrazione della marina di quell'epoca, d'aver mancato a tutte le regole amministrative, di non aver consultato nè il Consiglio di Ammiragliato, nè il Consiglio di Stato, e di avere tutto fatto abusivamente.

Siccome io stesso stipulai questo contratto, mi debbo purgare anche di quest'accusa.

Parlerò prima di tutto del Consiglio d'Ammiragliato e dirò, che quando fui nominato a reggere il Ministero della Marina, il Consiglio d'Ammiragliato non esisteva ancora. Erano stati pubblicati dal Conte di Cavour molti Regolamenti, ed uno fra gli altri che istituiva

il detto Consiglio d'Ammiragliato, ma non era entrato ancora in vigore; il personale venne bensì nominato, ma il suo Presidente, il nostro Collega l'Ammiraglio Serra, avendo avuto un permesso sino al fine d'agosto per ragione di salute, quel Consiglio non potè costituirsi.

D'altra parte premeva a noi che il contratto col signor Webb fosse fatto e non si perdesse un tempo prezioso; allora io nominai una Commissione della quale faceva parte l'Ammiraglio Della Moutica che disgraziatamente ha lasciato questa terra.

Ma tutti sanno che oltre ad essere un intrepido soldato, era pure un dotto ufficiale di Marina, col quale ben pochi potevano, dirò, rivaleggiare in fatto non soltanto di cognizioni sulle manovre delle navi, ma anche sulla costruzione delle medesime. Facevano pur parte di questa Commissione l'Ammiraglio Di Boyd, che certamente era uno dei più distinti ufficiali, ed il Marchese di Serra Cassano, egli pure distintissimo marino, che era stato segretario generale del Conte di Cavour per molti anni, ed era perfettamente informato di tutte le cose che riflettevano l'amministrazione della Marina.

Io desiderava pure che il signor marchese Ricci Giovanni facesse parte di quella Commissione, ma egli non volle accettare; incaricai inoltre un valente ingegnere di Marina, il signor De Luca, di preparare i particolari per il capitolato d'oneri.

Però, malgrado l'ordine del giorno della Camera dei Deputati, del quale ho dato lettura, il quale imponeva, per così dire, al Ministero di procedere alla costruzione di queste navi; non si tralasciò di stimolarmi a che rinunziassi alla costruzione delle navi in America, e dessi invece la preferenza all'altro sistema propugnato, cioè di far fare tutti i pezzi delle navi in Inghilterra, per quindi collegarli insieme in Italia; anzi mi si metteva innanzi la grave responsabilità nella quale io incorreva che, coll'andar del tempo, avrebbe potuto suscitare serie accuse contro di me.

Io ben sapeva, come so, che uno dei primi doveri di un Ministro quello si è di sempre procedere, per quanto si può, secondo le leggi ed i regolamenti; ma pare vi sono certi momenti, in cui la necessità dello Stato urge, ed in questi casi spetta al Ministro di prendere sopra di sé la responsabilità di addivenire a quegli atti, che veramente reputa utili e necessari all'interesse del paese, e precisamente allora ci trovavamo in uno di questi momenti: a quell'epoca le Camere non erano più riunite; si trattava di provvedere alla nostra marina nel modo più pronto possibile, ed io mi assunsi questa responsabilità, ben sapendo che mio dovere era di non indietreggiare per tema di responsabilità, e che qualunque altro Ministro non avrebbe operato diversamente.

Ora vediamo, o Signori, come furono costruite queste due fregate.

Il contratto fu elaborato dalla Commissione di cui ho fatto cenno, e credo che pochi sieno meglio redatti

di questo. Quando venne il momento di firmare questo contratto, che portava una spesa di 14 milioni, io ottenni, su questa spesa, un ribasso del 2 per 0,0 e cioè di L. 280 mila; fatto questo contratto bisognava che fosse sanzionato dall'Autorità suprema amministrativa, cioè dal Consiglio di Stato. Il contratto fu dunque sottoposto al Consiglio di Stato, il quale, per dir vero, non vi rinvenne tutta la regolarità desiderabile perchè i fondi non erano stati votati dalla Camera; ma infine il Consiglio di Stato deliberò che, attesa l'urgenza rappresentata dal Ministro, fosse approvato il contratto di costruzione di queste due fregate, e nulla si trovò a ridire sulle condizioni del medesimo.

Qui, o Signori, termina la mia responsabilità personale, perchè qualche tempo dopo dovette cedere il posto ad altro Ministro, dal quale fu mandata in America la Commissione di ingegneri ed ufficiali incaricata d'invigilare la costruzione delle due fregate. Così io dovrei por fine al mio discorso per non toccare la responsabilità dei Ministri che mi hanno succeduto; ma mi permetta il Senato di dire qualche cosa a questo riguardo.

Si è fatto molto chiasso sulla cattiva condizione di queste due fregate, dicendo che il legno era di cattiva qualità, e che non potevano servire.

A questo proposito debbo rammentare, che quando queste due fregate erano sul punto di essere ultimate, ferveva in tutto il suo furore la guerra civile fra gli Stati del Nord e quelli del Sud degli Stati Uniti di America; gli Stati del Nord avevano bisogno di aumentare le loro marine da guerra, e sapendo che stavano costruendosi le nostre due fregate fecero indirettamente al Governo italiano una domanda molto vantaggiosa per farne l'acquisto.

Questo adunque vuol dire, che anche colà non le trovavano in così cattive condizioni; il Ministro d'allora, che era il Generale Cugia, non volle acconsentire alla domanda, e malgrado il timore che si aveva che il Governo degli Stati Uniti, per l'urgenza che lo premeva, se ne fosse impadronito, il nostro diritto fu rispettato, e quelle fregate approdarono ai porti d'Italia.

Alcuni dicono: ma queste fregate han poco servito.

Domando a questi Signori: abbiamo avuto è vero la disgrazia di Lissa, ma questa disgrazia sarebbe stata più o meno grande, se queste due fregate non avessero fatto parte della flotta nazionale?

È vero che colla fregata il *Re d'Italia* naufragò la fortuna d'Italia; ma posso dire che sul *Re di Portogallo*, comandato dal nostro Collega, l'intrepido ammiraglio Riboty, fu salvato l'onore della bandiera italiana.

Dunque non si può dire che que' legni furono inutili, per noi furono invece utilissimi, e di questa utilità diedero prova col fatto glorioso da me citato dell'ammiraglio Riboty.

Ma vediamo, o Signori, qual è lo stato attuale della nave superstita, il *Re di Portogallo*.

È vero che, esaminando lo scafo di legno di questo bastimento, si riconosce ch'è infracidito e che bisognerebbe rifarlo; ma qual è la spesa che ci vuole per fare lo scafo nuovo? Mi risulta che non ci vorrebbero più di 700 mila lire.

Il *Re di Portogallo* ha una corazzatura di soli 12 centimetri di grossezza, mentre ora nelle nuove navi da guerra è portata quella grossezza fino a 30 centimetri e più.

Ancorchè lo scafo fosse in buono stato non potrebbe reggere la nuova corazzatura necessaria per resistere all'artiglieria della quale sono ora armate le navi; perciò non potrebbe servire attualmente per nave da guerra da combattimento; così si è avverata la predizione del Signor *Dupuy de l'Hôme*.

Dunque, Signori, se veramente si volesse riformare questa nave, bisognerebbe ricostruirla secondo il nuovo sistema, affinché potesse reggere, come diceva, all'artiglieria; il rifarla nella sua condizione primitiva, sarebbe a mio giudizio un errore.

Io mi sono informato anche di quanto ci vorrebbe per fare del *Re di Portogallo* una nave da guerra, secondo il sistema attuale: ho consultato all'uopo gli uomini più competenti e particolarmente uno degli ingegneri più dotti di Europa, che conosce perfettamente quella nave.

Ebbene, questo ingegnere mi disse che nel *Re di Portogallo*, eccettuato lo scafo, tutto è buono: gli attrezzi, la macchina, tutti i particolari, perfino le divisioni interne sono in perfetto stato.

Egli soggiunse che con due milioni e mezzo si potrebbe trasformare questa fregata, facendole uno scafo di ferro, in modo da avere una nave da guerra da stare al pari colle migliori che esistono attualmente.

Dunque, io domando, o Signori, se quando una nave che ha sostenuto un combattimento quale fu quello di Lissa, quando ha percorso, direi, uno stadio di 6 o 7 anni di esistenza, quando è il terzo di quello che costò la nave primitiva, si può utilizzandone le varie parti ad eccezione dello scafo, ottenere un bastimento da guerra proprio a reggere contro le moderne artiglierie, io domando, dico, se sia giusto di gridar tanto che i denari dello Stato siano stati sciupati? Io non lo credo. D'altronde, Signori, vi faccio osservare, che la vita delle navi viene calcolata ordinariamente di 20 anni; prendiamo questo numero anche per le corazzate quantunque si creda che debba essere minore. Ciò vuol dire che spendendo all'anno un ventesimo del valore della nave essa dovrebbe mantenersi sempre in istato di perfetta conservazione.

Ciò posto, il *Re di Portogallo* costò 7 milioni; ogni anno si sarebbe dovuto spendere per esso 250 mila lire circa onde mantenerlo in perfetto stato, ciò che non fu fatto durante i sette anni dacchè fa parte della nostra marina. Ecco adunque 1,750,000 lire che furono risparmiate a detrimento di quella nave; restituendo adunque questa somma ed aggiungendovi altre 750 mila lire si potrà, utilizzando

gli attrezzi, la macchina, le ferramenta del *Re di Portogallo*, avere un'altra nave da guerra di gran potenza, costruita dietro gli ultimi perfezionamenti e come lo richiedono attualmente le nuove artiglierie.

Io credo adunque sia una vera ingiustizia l'accusare tanto le amministrazioni precedenti di avere sprecato i denari dello Stato in costruzioni di poca utilità.

Mi sono creduto in obbligo, o Signori, di presentarvi queste considerazioni. Lascio che in altri luoghi si facciano appunti, ed anche accuse; i Ministri sono per loro natura soggetti ad essere accusati; ma in quanto a giudice della mia condotta, come Ministro, io non riconosco altra autorità suprema che il Senato: ed è perciò, o Signori, che a voi, onorevoli Colleghi, ho creduto di esporre questi fatti, acciocchè la luce sia fatta su di essi, e l'opinione pubblica, non ingannata, possa rettamente e conscienziosamente apprezzarli.

Presidente. Mi viene annunziato che il Ministro delle Finanze sarà fra breve in Senato; quindi l'on. *Cambray-Digny*, che è iscritto, potrebbe differire ancora per poco a prendere la parola, e si procederebbe intanto alla discussione de' primi articoli del progetto, semprechè le osservazioni che intende fare non avessero da influire sopra gli articoli stessi.

Senatore Cambray-Digny. Le osservazioni che ho da far io, si riferiscono veramente alla discussione generale, quantunque abbia anche da parlare di una circostanza di fatto, sulla quale desidero dare qualche spiegazione al Senato.

D'altronde poi non dirò cose che possano sollevare discussioni, e per quanto avessi desiderato moltissimo la presenza del signor Ministro delle Finanze, alle parole che sarò per dire, pur nonostante non la credo strettamente necessaria, e mi pare perciò che si potrebbe addirittura andar avanti nella discussione degli articoli.

Presidente. Parmi che per conciliare ogni cosa, si potrebbe intraprendere la discussione degli articoli, e riservare all'onorevole Senatore *Cambray Digny* la parola sopra quei fatti che intende di chiarire, al momento in cui il signor Ministro delle Finanze si troverà in Senato.

Senatore Cambray Digny. Allora domanderei la parola per quando saremo al disavanzo dell'esercizio 1867.

Presidente. È inteso che la parola le è riservata per tutto il resto della discussione, ed, occorrendo, anche in fine di essa.

Si passa dunque alla discussione degli articoli.

Conto degli anni 1862 a tutto il 1867

Bilancio attivo generale escluso il bilancio speciale veneto per l'anno 1867.

TITOLO I — Entrate proprie del Bilanci 1862-1867.

« Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie accertate pel periodo degli esercizi dal 1862 a tutto

il 1867 sono stabilite, quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle finanze, nella somma di L. 6,045,495 208 47. »

Chi approva questo articolo abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate durante il suddetto periodo, ossia sino alla scadenza dell'esercizio 1867, sono accertate in L. 5,908,347,144 45

cioè:

» Riscosse durante l'esercizio 1861 e precedenti, ma devolute all'esercizio 1862 . L. 29,343 96

» Riscosse dal 1862 a tutto il 1867 . . . » 5,908,307,800 49

» Scritture incampioni demaniali di 4ª categoria . » 10 000 »

» Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza dell'esercizio 1867 per conto del bilancio generale e da riprendersi nel conto dell'esercizio 1868, ammontano a . . . L. 137,148,064 02 »

(Approvato.)

TITOLO II — Attività diverse.

« Art. 3. Le entrate in monete di bronzo, coniate dalla zecca del Regno e dall'estero dal 1862 al 1866, sono accertate nella somma complessiva di » 56,190,442 54

cioè:

Esercizio 1862 L. 9,661,277 08
 » 1863 » 26,448,609 56
 » 1864 » 61 257 62
 » 1865 » 48,231 78
 » 1866 » 20,001,066 50
 L. 56 190 442 54

(Approvato.)

« Art. 4. Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale dalle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia sono constatate nella somma complessiva di L. 129,341,837 89

cioè:

» Fondi versati nella Tesoreria centrale dal 1862 a tutto il 1867 . L. 111,420,446 08

» Fondi somministrati rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1867 . » 17,921,391 81

L. 129.341.837 89 »

(Approvato.)

Bilancio speciale delle provincie Venete e di Mantova per l'anno 1867.

TITOLO III. — Entrate dell'esercizio 1867.

« Art. 5. Le entrate ordinarie e straordinarie, accertate durante l'esercizio 1867, sono stabilite in conformità del conto nella somma totale di L. 85,807,291 01

cioè:

» Entrate dell'anno 1867 . L. 74,415 584 88

» Entrate degli anni precedenti » 11,391,706 13

L. 85 807.291 01

(Approvato.)

« Art. 6. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate sino alla scadenza dell'esercizio 1867 sono accertate in L. 78,481,170 68

cioè:

» Entrate dell'anno 1867 . L. 71,106,026 74

» Id. degli anni precedenti . . » 7,375,143 94

L. 78.481.170 68

» Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza di quell'esercizio per conto del bilancio speciale Veneto ammontano a . L. 7,326,120 33

cioè:

Dell'anno 1867 L. 3,309,558 14

Degli anni precedenti . . » 4 016.562 19

L. 7 326 120 33

(Approvato.)

« Art. 7. Le entrate per partite di giro, verificate durante l'esercizio 1867, sono stabilite in lire 119,674,917 31. »

(Approvato.)

Presidente. Trovandosi presente il Ministro delle Finanze, darò la parola al Senatore Cambray-Digny per le osservazioni che intende di fare al Senato.

Senatore Cambray-Digny. Siccome le mie osservazioni starebbero bene a proposito della situazione finanziaria dell'anno 1867, cioè all'articolo 24, così mi riservo di prendere la parola quando verrà in discussione il detto articolo 24.

Presidente. Si prosegue la lettura degli articoli:

Bilancio passivo generale, escluso il bilancio speciale Veneto per l'anno 1867.

TITOLO IV. — Spese proprie dei bilanci 1862 1867.

« Art. 8. Sono approvate nella somma di lire 108,549,583 36 le spese d'ordine ed obbligatorie che

furono pagate dal 1862 a tutto il 1867 in eccedenza ai fondi stanziati nei diversi bilanci ed a quelli già concessi con leggi speciali. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sono parimente approvate nella somma di L. 41,796,975 49 tutte le altre spese le quali rappresentano l'eccedenza dell'ammontare delle spese pagate durante il sessennio 1862-1867, e di quelle rimaste a pagare alla scadenza dell'esercizio 1867 in confronto dei fondi approvati per capitoli di spese diverse da quelle di cui all'articolo precedente.

Nella suddetta somma sono comprese L. 17,841,961 09 importo di nuove e maggiori spese già autorizzate sui bilanci 1862-1867 in via provvisoria con Regi decreti, i quali vengono col presente articolo convertiti in legge. »

(Approvato.)

« Art. 10. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie autorizzate con leggi, comprese anche quelle di cui ai precedenti art. 8 e 9 per gli esercizi dal 1862 a tutto il 1867, sono così stabilite nella somma di L. 6,915,820,499 01 ripartita come appresso, cioè:

» Spese ordinarie e straordinarie, comprese le ripartite in più anni, trasportate dall'esercizio 1861. L. 163,435,279 87

» Spese autorizzate, sia colle leggi di approvazione definitiva, sia con quelle di autorizzazione provvisoria di esercizio dei bilanci passivi. L. 5,594,598,378 01

» Spese nuove e maggiori spese autorizzate con leggi speciali e con decreti Reali aventi forza di legge. . . . L. 1,007,440,282 98

» Spese d'ordine ed obbligatorie di cui all'articolo 8 . . . L. 108,519,583 36

» Spese diverse di cui all'art. 9 L. 41.796,975 49
L. 6,915 820,499 01

» Tenuto però conto dell'ammontare complessivo delle economie ordinate con leggi speciali e con Decreti reali aventi forza di legge in L. 145,797,762 41

» le spese ordinarie e straordinarie di cui sopra residuano effettivamente a sole L. 6,770,022,736 60
(Approvato.)

« Art. 11. Le spese ordinarie e straordinarie invece accertate degli esercizi 1862-1867 sono stabilite in L. 6.452,924,185 36

cioè:

» Per pagamenti eseguiti durante il sessennio L. 6,211,674,427 66

» Per mandati spediti negli esercizi 1862-1866 e rimasti a pagare alla chiusura di ciascuno degli esercizi medesimi. . . . L. 23,321,808 18

» Per mandati dell'esercizio 1867 rimasti a pagare alla scadenza dell'esercizio medesimo L. 22,057,821 76

» Per spese ordinarie e straordinarie diverse in corso di esecuzione alla chiusura dell'esercizio 1867, trasportate all'esercizio 1868, conformemente al disposto dell'articolo 55 del Regio Decreto in data 3 novembre 1861, N. 302, e dall'articolo 597 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863, modificato con Regio Decreto 25 novembre 1866, N. 3381 . . . L. 495,867,427 76'

L. 6.452,924.185 36

« Fra le spese autorizzate e quelle accertate si ha così una differenza di L. 317,098,551 24. »
(Approvato.)

« Art. 12. Le somme rimaste disponibili al 31 dicembre 1867 sui Capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, che sono state trasportate il 1° gennaio successivo ai corrispondenti capitoli dell'esercizio

1868, giusta il disposto dell'articolo 56 del Regio Decreto ed articolo 600 del Regolamento succitato, ascendono a L. 36,636,547 75

(Approvato.)

« Art. 13. Le somme adunque comprese nelle spese autorizzate, e che, per non essere state altrimenti effettuate alla scadenza dell'esercizio 1867, sono definitivamente annullate, residuano a sole L. 280,462,003 49 »

(Approvato.)

« Art. 14. I mandati spediti e non soddisfatti prima della chiusura dell'esercizio 1867, compresi fra le somme di cui all'articolo 11, saranno portati a credito nel conto speciale del Tesoro all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 52 del Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 302. »

(Approvato.)

« Art. 15. I mandati in circolazione alla scadenza degli esercizi 1861-1866, trasportati nel conto speciale del Tesoro di quegli anni, sono accertati in L. 24,735,306 22

cioè:

Mandati pagati durante gli anni 1862-1867 L. 17,553,802 95

Mandati che rimangono a pagarsi al 1° gennaio 1868 L. 7,181,563 27

(Approvato.)

L. 24,735 366 22 »

TITOLO V. — Passività diverse.

« Art. 16. L'uscita per monete di rame ritirate dal corso e passate alle zecche del Regno per essere riformate è stabilita in L. 21,005,947 45

cioè:

» Esercizio 1863 L. 19,422,725 27
» 1864 » 882,250 21
» 1865 » 609,640 42
» 1866 » 1,331 55

L. 21,005,947 45. »

(Approvato.)

« Art. 17. L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale alle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia è constatata nella complessiva somma di L. 98,045,159 40

cioè:

» Pagamenti fatti dalla tesoreria centrale durante gli esercizi dal 1862 a tutto il 1867 L. 85,896,813 13

Riporto L. 85,896,813 13

» Fondi somministrati, rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1867. . . L. 12,148,346 27

L. 98,045,159 40

(Approvato.)

« Art. 18. L'importo del debito galleggiante del Regno per Buoni e Vaglia del Tesoro, fondi somministrati e conti correnti diversi alla scadenza dell'esercizio 1867, e da essere ripreso nel successivo esercizio 1868, ascende alla complessiva somma di L. 85,924,066 42 »

(Approvato.)

Spese del bilancio speciale delle provincie Venete e di Mantova per l'anno 1867.

TITOLO VI. — Spese dell'esercizio 1867.

« Art. 19. Le spese ordinarie e straordinarie diverse che furono pagate in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai già concessi con leggi speciali, sono approvate nella somma di . . . L. 8,452,826 48

cioè:

« Relative all'anno 1867 . . . L. 8,146,614 26

« Relative agli anni precedenti » 306 212 22

L. 8 452,826 48

» In detta somma sono comprese le L. 10,128 60, già autorizzate in via provvisoria col Regio Decreto 5 novembre 1868, il quale col presente articolo viene convertito in legge ».

(Approvato.)

» Art. 20. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, comprese anche quelle di cui all'articolo precedente, sia per l'esercizio 1867 che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è di L. 62,458,555 24

cioè:

» Relative all'anno 1867 L. 61,112,346 52

» Relative agli anni precedenti . . . » 1,346,208 72

L. 62,458,555 24. »

(Approvato.)

» Art. 21. Le spese ordinarie e straordinarie accertate sono stabilite:

» Relative all'anno 1867 L. 56,383,282 72

Relative agli anni precedenti . . . » 1,208,201 07

In totale L. 57,591,483 79. 57,591,483 79

ciò:

» Per pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1867, sia per conto dell'anno che per quello degli anni precedenti L. 55,261,842 15

» Per pagamenti rimasti ad eseguire alla scadenza dell'esercizio suddetto. » 2320,644 64. »

(Approvato.)

« Art. 22. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate e non effettuate alla scadenza dell'esercizio 1867 per conto del bilancio speciale Veneto, rilevanti a L. 4,867,071 45
ciò:

» Relative all'anno 1867 L. 4,729,063 80

» Relative agli anni precedenti . . . » 138,007 65

L. 4,867,071 45. »

(Approvato.)

« Art. 23. Le uscite per partite di giro, verificatesi durante l'esercizio 1867, sono constatate nella somma di lire 142,894,245 84. »

(Approvato.)

TITOLO VII. — Situazione finanziaria.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Non ho chiesto la parola per sollevare una discussione. Anch'io, come l'onorevole Senatore Menabrea, vengo ad implorare l'attenzione del Senato sovra alcuni schiarimenti che si riferiscono principalmente alla amministrazione del tempo in cui ebbi l'onore di tenere il portafoglio delle Finanze.

Io sarò il più breve possibile; e poichè hanno avuto luogo fuori di quest'Aula discussioni molto importanti e molto gravi, specialmente sopra un disavanzo del 1867, io spero che il Senato vorrà concedermi di dare adesso quegli schiarimenti che non avrei potuto dare in modo diverso; d'altronde parmi giusto, parmi necessario che il paese abbia modo di farsi le idee chiare sopra questioni che talvolta sembrano imbrogliate e di difficile soluzione.

Prima di tutto però io debbo dire che prendo anche la parola per ringraziare l'onorevole Ministro delle Finanze del modo col quale egli in questa questione appunto che or ora esporrò, ha voluto sostenere la verità delle cose, e chiarir il più possibile l'argomento che si agitava: che se egli non potè, non avendo i dati

in mano, andare fino al fondo della questione, certo è che ne pose mirabilmente il principio e le basi.

Ora, eccomi al fatto:

Fu osservato che nella mia prima esposizione finanziaria, letta alla Camera dei Deputati il 20 gennaio 1868, io aveva prodotto come risultato probabile dell'Amministrazione del 1867 un disavanzo di L. 397,262,620, 54, mentre da un altro lato, nel conto consuntivo che ci è presentato, il disavanzo del 1867 è stabilito in sole L. 237,401,849 57.

Si diceva dunque: Com'è possibile una differenza di 160 milioni nel calcolo del disavanzo di un medesimo esercizio a così breve distanza di tempo fra due Ministri che si sono succeduti? Non si incolpavano è vero personalmente i Ministri; ma si gridava contro le irregolarità, contro le incertezze che risultano dai dati che dall'Amministrazione son presentati al Parlamento, si qualificarono di ipotetiche le cifre che si producono nei documenti ufficiali, si diceva che questi documenti erano infedeli, che il Parlamento non poteva farne conto e via dicendo.

Voi vedete, Signori, che la cosa merita che se ne parli, merita di essere completamente chiarita.

Io cominciamo adunque da stabilire bene i fatti e da ben determinarne l'ordine cronologico.

Il 20 gennaio del 1868, come dicevo or ora, io presentava la mia prima esposizione finanziaria. Rammenterò il Senato che a quell'epoca non erano decorsi ancora tre mesi dal giorno in cui io aveva assunto il portafoglio delle Finanze. Naturalmente io mi procurai dall'Amministrazione del Tesoro i dati che si poterono avere in allora: erano i dati del 30 settembre 1867; molti conti non erano ancora liquidati; insomma, in così breve tempo l'Amministrazione mi diede quello che poteva avere di più probabile, e nel prospetto di questa esposizione finanziaria, il disavanzo del 1867 allora terminato, era portato effettivamente in 397 milioni (lascierò i rotti per non fare perdere tempo al Senato).

Si lavorava in quel momento alla Direzione Generale del Tesoro sulla situazione del Tesoro stesso, che io successivamente presentai al Parlamento il 25 maggio dello stesso anno 1868.

Il Senato conosce come si formano le situazioni del Tesoro, o almeno come si formavano sotto il regime della passata legge di contabilità. L'esercizio di un anno rimaneva aperto fino al settembre dell'anno successivo. A quell'epoca si chiudeva l'esercizio, e si compilava la situazione del Tesoro, portandovi le entrate e le spese dell'esercizio così chiuso, coi risultati dei resti attivi e passivi degli anni precedenti, e poi ci si portava il conto dell'entrata e dell'uscita dell'anno in corso, appurando quanto era possibile le entrate e le spese effettuate al 30 settembre, ed aggiungendo le entrate e le spese presunte del trimestre di quell'anno il quale era da passare. Questi due conti formavano la situazione del Tesoro che i Mini-

stri delle Finanze hanno presentato al Parlamento, nel marzo, nell'aprile, nel maggio, nel giugno di ogni anno, a misura il lavoro ha potuto esser fatto con più o meno sollecitudine.

Dunque, il 20 gennaio 1868 si lavorava alla situazione del Tesoro dell'esercizio 1866 che si era chiuso al 30 settembre 1867 e dell'esercizio 1867 del quale la situazione dava i risultati fino a tutto settembre quali si trovavano a notizia dell'Amministrazione, aggiungendovi una specie di preventivo dell'ultimo trimestre.

Dei prospetti che accompagnavano l'esposizione finanziaria del 20 gennaio 1868 io modificai il risultato, e lo modificai perchè sapeva che nell'ultimo trimestre 1867 vi era un introito di 30 milioni proveniente dalle rendite dell'Asse ecclesiastico, le cui operazioni erano cominciate nel novembre 1867, e perchè vi erano alcune spese che non erano state previste in quel prospetto. Di maniera che il *deficit*, da me portato veramente nella mia esposizione finanziaria, fu di 394 milioni, invece che di 397. Intanto dunque vedete che a quell'epoca non erano più 160 milioni di differenza col l'ultimo calcolo del conto consuntivo, ma 154.

Quando io presentai nel maggio del 1868 la situazione del Tesoro erano stati liquidati molti conti, appurate molte spese e molte entrate, e si trovarono notevoli differenze tra i primi prospetti del gennaio, e questa situazione del Tesoro.

Sui bilanci del 1865 e degli anteriori i resti variarono in modo che il disavanzo a tutto il 1865 si trovò diminuito di 18 milioni e 60 mila lire: sul bilancio del 1866 si trovò ancora una diminuzione nel disavanzo di 7 milioni e 65 mila lire; così a tutto il 1866 il disavanzo diminuì in confronto di quello portato nel prospetto del gennaio, di 26 milioni e 710 mila lire. Di più, sopra il conto del 1867, tra l'entrata e l'uscita ci furono notevoli differenze, che produssero nel disavanzo una diminuzione di 14 milioni e 800 mila lire, dimodochè, tutto compreso, il disavanzo finale alla fine del 1867 si trovò diminuito di 39 milioni e 700 mila lire, nella situazione del Tesoro presentata da me, come ho detto, il 25 maggio 1865.

Questo disavanzo così diminuito risultò allora di 352 milioni.

Venne l'anno successivo, ed il 22 di gennaio 1869 presentai un'altra situazione del Tesoro sull'esercizio 1867 chiuso al 30 settembre del 1868, e sul conto del 1868, al solito diviso in 9 mesi decorsi, e in 3 mesi da decorrere.

In questa situazione e dopo chiuso l'esercizio del 1867, si trovò che il disavanzo di quell'anno era ridotto a 244 milioni, cioè 108 milioni di meno di quello che era stato portato nella precedente situazione del Tesoro.

Queste differenze venivano:
per L. 53,220,000 dalla chiusura dei conti del 1866 e
» 51,710,000 dalla chiusura dei conti del 1867

erano quindi in tutto L. 108,330,000 di differenza.

Aggiungendo a queste L. 108,330,000
la diminuzione trovata l'anno avanti
tra i prospetti da me presentati nel gennaio, e la situazione presentata nel maggio, che fu, come ho detto, di . . . » 39,790,000
ne viene una differenza totale di . . . L. 147,820,000

È qui opportuno avvertire che nella situazione che ebbi l'onore di presentare nel maggio del 1868 vi sono due Allegati segnati delle lettere P e Q i quali sviluppano, partita per partita, tutte le differenze che hanno prodotto la prima diminuzione di 39 milioni, e nella situazione del Tesoro che io ebbi l'onore di presentare nel gennaio del 1869 vi è un Allegato A nel quale sono parimente, partita per partita, descritte le differenze, dalle quali risulta la diminuzione di 108 milioni che si trova fra la situazione dell'anno avanti e quella del 1869.

Altre modificazioni hanno subito i resti attivi e passivi nelle liquidazioni successive alla situazione del Tesoro, che io presentai nel 1869, tantochè nel conto consuntivo questo disavanzo si è ridotto a 237 milioni e 400 mila lire. Sono dunque altri 7 milioni di diminuzione che ha incontrato questo disavanzo.

Ora, a questo proposito due cose debbo notare. In primo luogo che non sta affatto che ci sia disaccordo tra l'onorevole Ministro delle Finanze attuale ed il suo predecessore; imperocchè tanto le cifre di 391 milioni portate nel gennaio del 1868, quanto quelle del conto consuntivo sono tutte opere della mia amministrazione: l'onorevole Ministro non ha cessato di dirlo nelle discussioni in cui si è trovato, ed io non posso fare a meno di confermare le sue dichiarazioni e di accettare intiera la responsabilità di queste differenze.

In secondo luogo queste differenze nei risultati dei resti attivi e passivi trovati in ogni situazione, come ho esposto, sono una cosa naturale e necessaria.

Basterà citare alcune singole partite perchè il Senato si faccia capace del modo naturale come questo avviene.

Per esempio :

Nella situazione che io presentai nel 1868 si trova una partita di Lire 24,140,000 per un rimborso che allora era liquidato da una società ferroviaria, e questo rimborso nelle cifre che io presentai nel gennaio era portato per 22,500,000.

Nella liquidazione si era trovato che questo rimborso aumentava di un milione e mezzo. Naturalmente si portò per la somma che la liquidazione allora dava, che era diversa dalla previsione. Quindi ecco un aumento nei resti attivi.

I resti passivi per esempio del 1865 nel gennaio si ritenevano per 171 milioni.

Fatti gli appuramenti, verificato che ci erano delle

spese previste, approvate ma non eseguite e che non si sarebbero più effettuate, bisognava deppennarle; e i resti diventarono 158 milioni, diminuendo così di 13 milioni.

Questi sono intanto due esempi, tolti da quella situazione del Tesoro; in quella del 1869 se ne trovano altri.

I resti passivi del 1866 diminuiscono in questa di 46 milioni e perchè? Perchè al solito molte spese che erano approvate, che erano portate in tutti gli Stati di previsione, e successivamente in tutte le situazioni, una volta liquidate, si trovarono minori, e se ne dovettero deppennare.

Per esempio, delle spese del Ministero delle Finanze ne furono deppennate per 10 milioni.

Delle spese del Ministero della Guerra ne furono deppennate per 27 milioni.

Delle spese del Ministero dei Lavori Pubblici ne furono deppennate per 6 milioni e via discorrendo: così appurate queste cifre, e corrette, si portarono nelle successive situazioni.

Troppo lungo sarebbe il descrivere tutte le variazioni, ma ripeto, negli Allegati che ho citato, ci sono le dimostrazioni particolareggiate, dove sono descritte, partita per partita, queste variazioni.

Anche nella parte passiva del Bilancio del 1867 vi fu una diminuzione che ascende ad oltre 38 milioni. Variazioni simili, o Signori Senatori, si riprodussero sempre in tutte le situazioni fino dal principio del Regno d'Italia.

Ma io debbo anzi aggiungere che qualunque sia la forma di contabilità che si adotti, questo fatto delle modificazioni successive coll'andare del tempo dei resti attivi e passivi si produrrà, perchè i resti attivi e passivi sono sempre illiquidi, sono sempre rappresentati da cifre che si accertano con criteri i quali non sempre poi si confermano, e nelle liquidazioni vengono necessariamente a subire modificazioni talvolta notevoli. Tanto è vero, o Signori, che mentre noi abbiamo come differenza tra i resti attivi e i resti passivi del 1867 nel conto consuntivo del medesimo anno una differenza di 237 milioni, questa stessa differenza la ritroviamo nei conti consuntivi del 1868 non più di 237 milioni, ma di soli milioni 223.

La ritrovò prima di tutti il Ministro delle Finanze nella situazione del Tesoro che presentò alla Camera nel 17 febbraio 1870 già diminuita di 5 milioni. Non erano più 237, ma bensì 232.

Nel conto del 1858 si è trovata ancora un'altra diminuzione: sono aumentati i resti attivi di 41 milioni e 540 mila lire, e sono aumentati i resti passivi di 2 milioni e 360 mila lire: per lo che vi è nel disavanzo una nuova diminuzione di 9 milioni e 180 mila lire.

Mi si permetta anche qui di citare un documento: Nel conto amministrativo del 1868 voi troverete, a pagina xxi (in quelle pagine segnate con i numeri romani) un prospetto il quale dà ragione, partita per partita, di tutte le differenze che hanno prodotto que-

sta nuova variazione nel risultato tra la situazione del Tesoro presentata nel febbraio dal Ministro Sella, ed il conto del 1868 presentato dal Ministro stesso.

Nè io entrerò in molti particolari per dimostrare al solito come questa cosa naturalmente succeda: credo averne detto abbastanza quando ho spiegato come nei resti attivi e passivi si portino sempre partite illiquide, e come nelle successive liquidazioni queste necessariamente subiscono diminuzioni e variazioni.

Veramente la causa principale per cui, con qualche ragione, il fatto di questa variabilità nei resti attivi e passivi si è lamentata in Parlamento viene, o Signori, dal sistema che si teneva in addietro sia per la registrazione, sia per gli accertamenti di questi resti.

Imperocchè voi non ignorate come nel sistema di contabilità vigente sotto la legge cessata si tenessero aperti dall'Amministrazione tutti gli esercizi passati, e come via via le liquidazioni e gli accertamenti si facessero dall'amministrazione con i suoi particolari criteri senza che v'interloquisse menomamente il Parlamento.

Nasceva da un tale stato di cose, da questi esercizi continuamente aperti, una tal quale incertezza nei risultati di queste partite dei pubblici bilanci.

E siffatta incertezza ed inconveniente io notava in quella mia esposizione finanziaria medesima nella quale aveva annunziato come ascendente a L. 391,000,000 il disavanzo del 1867.

A proposito di questi arretrati e di questi resti attivi e passivi io così mi esprimeva: « Inconveniente però gravissimo, e che si deve attribuire alla imperfezione degli ordinamenti relativi alla scritturazione dei conti dello Stato; ordinamento che è di grandissima necessità correggere, adottando sistemi più spediti e regolari, affinchè possano gli amministratori dello Stato essere tranquilli sui risultati delle loro operazioni, e gli amministrati incominciare una volta ad avere dei regolari rendimenti di conti. »

Ora, l'inconveniente è tolto dalla nuova legge di contabilità approvata durante la mia amministrazione. Il Senato mi permetta di leggere le parole con le quali a questo speciale effetto della nuova legge alludeva l'onorevole Ministro delle Finanze nella tornata del tre maggio decorso della Camera dei Deputati. Esso diceva:

« Ora quindi innanzi, oltre agli eccitamenti che faceva l'onorevole Seismit-Doda, noi abbiamo qualche cosa di più della volontà di questo o di quel ministro; abbiamo la legge di contabilità, la quale impone l'obbligo all'amministrazione di portare ogni anno nel bilancio definitivo tutti i residui attivi ed i residui passivi, e deve pur mettersi nel bilancio di definitiva previsione l'apprezzamento della parte dei residui passivi che si suppone si pagheranno nell'anno, e la parte dei residui attivi che si suppone si riscuoteranno. »

» Grazie a questa disposizione savissima, che io

aveva già proposto nel 1865 alla Camera, per cui non si ha più che un esercizio solo aperto, mediante quell'ingegnosa combinazione dei due bilanci di prima previsione e di definitiva previsione, io credo che, se non immediatamente, perchè non basta il buon volere ma ci vuole del tempo a ordinare l'amministrazione dello Stato, ben presto arriveremo ad un risultato soddisfacente, e non si avrà più a lamentare questo inconveniente, che, astrattamente parlando, con ragione ha lamentato l'onorevole Seismit-Doda, in questi conti dal 1862 al 1867. »

E difatti, o Signori, col sistema della nuova legge di contabilità non mancheranno anche in avvenire le variazioni ne' resti attivi e passivi, perchè è impossibile che questo non accada, ma il Parlamento avrà sotto gli occhi ogni anno i resti attivi e passivi, giudicherà dei criteri con cui sono stati accertati, ne fermerà l'ammontare con una sua deliberazione. Quando nel rendiconto si avranno a constatare varianti, anche allora il Parlamento sarà giudice di queste varianti, e le determinerà con una deliberazione. Quindi d'ora in poi non più incertezze, non più arbitrio, non più criteri dell'amministrazione, che dopo degli anni possano essere sindacati e biasimati.

Il Senato mi perdonerà se io sono venuto oggi a tediarlo con queste spiegazioni, che in certo modo riguardano più che altro un fatto mio personale. Però, esso deve considerare che per una singolare combinazione io mi trovo ad essere l'unico, fra coloro che hanno avuto l'onore, o che l'avranno, di tenere il Portafoglio delle Finanze, l'unico, dico, che abbia per l'appunto avuto l'occasione di vedere le sue situazioni finanziarie poste a confronto con un conto consuntivo. I Ministri passati non ebbero conti consuntivi per fare siffatti confronti; i Ministri futuri, dopo la nuova legge di contabilità, non avranno più questo rischio che si trovino differenze grandi tra la situazione del Tesoro e i conti consuntivi. -

Quindi era proprio una circostanza speciale che si riferiva a me, e di cui io, non lo nascondo, mi compiaccio, imperocchè da questa è risultato dell'essermi adoperato con tutta la possa dell'animo mio, perchè questi consuntivi venissero presentati.

Mi rimane a dire quanto io sia compreso di sincera riconoscenza per il Ministro delle Finanze pel modo col quale egli ha sostenuto tutte le amministrazioni precedenti davanti all'altro ramo del Parlamento nella discussione, che è stata abbastanza ardua, di questi conti amministrativi.

Noi possiamo differire in qualche opinione in materia di politica, od anche in materia economica, ma l'onorevole Sella ha mostrato di essere superiore a queste considerazioni e di voler francamente, nettamente la giustizia, tutte le volte che essa è impegnata nelle discussioni parlamentari.

Io non posso a meno di non dargli il più solenne attestato della mia riconoscenza in questa occasione.

E giacchè ho la parola, mi consenta il Senato di aggiungere brevissime considerazioni intorno al risultato generale di questi conti che sono sottoposti alla sua approvazione. Io credo che chiunque voglia attentamente esaminarli vi troverà la prova che l'Amministrazione italiana non è stata tanto improvvida quanto si è voluto sostenere; imperocchè o Signori, riportando a ciascun esercizio le entrate e le spese accertate che gli appartengono, anche quando si sono pagate o riscosse negli anni successivi, si trova questo risultato; che le entrate accertate del 1862 erano di 482 milioni, mentre quelle accertate del 1868 furono di 825 milioni e le entrate per conseguenza sono aumentate di 345 milioni. Le spese ordinarie e straordinarie, escluse le intangibili si trovano diminuite di oltre 120 milioni. Il disavanzo poi che nel 1862 era di 500 milioni, si trova nel 1868 ridotto a poco più di 200 milioni; e questo, noti bene il Senato, senza contare gli effetti dei provvedimenti finanziari emanati sotto il Ministero, a cui ebbi io l'onore di appartenere, e sotto l'attuale; due periodi nei quali si sono pubblicate varie leggi, che avranno un grande effetto per la continua diminuzione del disavanzo.

Io credo dunque che, spogliando le nostre discussioni finanziarie dalle influenze della politica, spogliandole da ogni risentimento, e da ogni esagerazione partigiana, questo si possa francamente asserire: che l'Amministrazione italiana, in mezzo a tante e sì grandi difficoltà, in mezzo alle guerre, ed ai rivolgimenti, è stata provvida, operosa, onesta.

Questo ho voluto solennemente affermare in questa alta Assemblea, e questo ripeto: che l'Amministrazione italiana è stata sempre in tutti i tempi e provvida, ed operosa, ed onesta. Questo ho voluto proclamare oggi tanto più volentieri, che varrà come protesta contro alcune parole, le quali sono state pronunciate in un Parlamento straniero: parole che hanno fatta impressione nel paese, il quale ha veduto in esse un'accusa che la coscienza pubblica respinge come assolutamente immeritata.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Anzitutto debbo dichiarare che credo che l'onorevole Senatore Cambrey-Digny abbia fatto benissimo a dilucidare davanti al Senato epperò davanti al paese quelle questioni che erano sorte intorno alla differenza sopra il disavanzo che rimaneva alla fine dell'esercizio del 1867, imperocchè se per parte mia avevo cercato il meglio che si poteva di spiegare la questione davanti alla Camera, tuttavia era naturale che non lo potessi fare con quell'ampiezza con cui lo fece egli oggi davanti al Senato, imperocchè se poteva render conto dei documenti che avevo avuto l'onore di presentare, non potevo così intieramente render ragione delle cose da cui l'onorevole Senatore Cambrey Digny aveva dedotte tutte le sue asserzioni, ma del resto ero certo e certissimo, e po-

tevo giurarlo sulla parola del maestro, che di tutto si poteva dare perfettissima ragione.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny volle avere verso di me parole cortesissime delle quali cordialissimamente lo ringrazio: del resto per parte mia non ho fatto che il mio dovere e credo che ogni altro al mio posto, e specialmente l'onorevole Senatore Cambray-Digny, lo avrebbe compiuto anche meglio; imperocchè, com'egli giustamente diceva, ci possono essere dei dissensi in questioni politiche, amministrative e finanziarie, in tutto quello che si vorrà, ma non è possibile che per parte di nessuno si intenda di alterare la verità dei fatti; ora poi quando si ha l'occasione di essere testimoni del come vanno le cose, quando alla fin dei conti si tocca con mano e si vede quante pene si diano, e non parlo dei ministri, perchè per i ministri non ci debbono essere che parole di rimprovero, e tale sia la loro sorte, ma mi sia lecito parlare di tutti gli applicati alla amministrazione, quando si vedono dico, le pene che si danno, la abnegazione di cui danno prova, con una remunerazione così insignificante come è quella che possiamo retribuire loro nelle nostre miserie, per verità è impossibile non risentirsi delle accuse generali che si lanciano contro l'Amministrazione italiana, molto più che se si trattasse d'ingiurie personali. Io credo che siano state assai opportune le ultime parole dell'onorevole Senatore Cambray-Digny a cui sono certo che tutto il Senato si associa. Non è a dubitare che quando le piccole miserie, i piccoli urti, saranno scomparsi, quando si potrà vedere a grandi tratti la storia dell'Amministrazione italiana, quando saranno passate le rivalità, allora la posterità sarà verso l'Amministrazione italiana molto più benigna di quello che lo sieno i contemporanei.

E infatti ora che si ha un quadro dal 1862 al 1868, un quadro di 7 anni non si può non rimanere stupiti nel vedere qual sia stato quell'andamento.

La spesa che richiedono le Amministrazioni, viene diminuendo, e l'entrate si accrescono notevolmente, solo vi è da osservare, se andate sottilmente indagando, che si indugiò un po' troppo nel metter d'accordo l'entrata colla spesa, e questa forse è una conclusione a cui giunge chi guarda così in complesso la nostra posizione; in tutti i casi deve essere un argomento per spingerci tutti a far sì che non si lasci nulla d'intentato per mettere il bilancio in equilibrio. Però dall'andamento complessivo non si può non trarre un conforto nella virtù dell'Amministrazione e in quella del paese, imperocchè quando si guardi tutto questo aumento di entrata, quando si pensi tutto ciò che il nostro paese ha dovuto tollerare, si converrà che evidentemente non solo ci è stato l'aumento dell'entrata e delle imposte, ma ancora, ed è naturale, quando s'impongono tasse nuove, e si fanno quindi riduzioni di spese, vi è stato uno spostamento d'interessi, come non so se ve ne abbiano molti esempi nella storia.

Ogni città ha subito insomma ogni sorta di danni senza lagnarsene.

Per cui convergo anch'io con l'onorevole Senatore Cambray-Digny, e credo che sia la nostra una Nazione, la quale va citata ad esempio di virtù.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Nè l'indole speciale della legge, nè l'andamento della discussione avrebbero reso naturale il compito attribuito al Relatore di riassumerla, inquantochè materia di riassunto non vi ha.

Ma l'indirizzo che l'ultime parole dell'onorevole mio Collega e la risposta del Ministro le hanno dato, vogliono che io richiami momentaneamente l'attenzione del Senato sopra alcune cifre, le quali, nella rappresentanza della Commissione di Finanze, ho avuto l'onore di sottoporvi e che vengono a confermare coll'inesorabile eloquenza dei numeri la verità delle affermazioni testè pronunciate.

La spesa facoltativa del Regno d'Italia nel 1862 ascese a 684 milioni; diminuì poi progressivamente, finchè nel 1868 discese a 564 milioni, talchè, come ho avuto l'onore di farvi notare nella Relazione, nel 1868 il mantenimento dell'Italia tutta riunita, eccetto Roma e San Marino, costò 120 milioni meno di quello che costasse nel 1862, quando all'unità d'Italia, oltre i territori cui accennava, mancavano ancora le provincie di Mantova e tutta la Venezia. Nè si dica che tutto questo ha avuto un andamento progressivo, quasi che nel primo momento della nostra unificazione, l'ebbrezza dell'indipendenza conquistata, i proponimenti di una unità giammai sperata dapprima, ci avessero spinto ad intraprese soverchie ed a spese inconsulte ed esagerate; inquantochè quando fu il momento di non guardare a sacrifici per ottenere l'ultimo termine delle nostre aspirazioni, voglio dire la conquista della Venezia, l'Amministrazione italiana non guardò a fare ascendere l'uscita generale dell'anno 1866 fino a 746 milioni. Ma appena quello scopo fu raggiunto, subito compiuta l'unità territoriale, si pensò immediatamente a raccogliersi entro più temperate misure, e si resero tante spese fino a limitarsi nel 1868 a 564 milioni, ripeto, 120 milioni meno che nel 1862.

Un sentimento di antica simpatia e di profondo rispetto per un'alta sventura non mi consente di tornar sopra allusioni le quali molto autorevolmente sono state già fatte: mi contento perciò di dichiarare innanzi a Voi che alle affermazioni incerte e lontane, noi rispondiamo colle cifre certe e presenti. (*Segni d'approvazione.*)

Presidente. Si prosegue ora la lettura degli articoli.

TITOLO VII. — Situazione Finanziaria.

Art. 24. La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio 1867, rimane stabilita come appresso:

cioè:	Attivo	Passivo
» Entrate rimaste a riscuotere alla scadenza dell'esercizio 1867:		
a) Del bilancio generale . . . L.	137,148,064 02	»
b) Del bilancio speciale Veneto »	7,326,120 33	»
» Entrate iscritte sui campioni demaniali . . . »	10,000 »	»
» Fondi somministrati al Tesoro centrale dalle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla scadenza suddetta »	17,921,391 81	
» Spese ordinarie e straordinarie in corso di esecuzione rimaste a pagare alla scadenza medesima:		
a) Del bilancio generale . . . »		L. 195,867,427 76
b) Del bilancio speciale Veneto »		» 2,329,641 64
» Mandati del bilancio generale rimasti a pagare alla chiusura dell'esercizio 1867, cioè:		
Mandati degli esercizi:		
1867 L. 22,057,821 76		
1868 » 6,193,428 40		
1865 » 173,943 82		
1864 » 363,020 3		
1863 » 52,398 54		
1862 » 112,954 01		
1861 » 91,984 45		
1860 » 51,367 01		
1859 » 2,463 01		
	L.	L. 29,239,385 03
» Fondi somministrati dal Tesoro centrale alle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla scadenza suddetta.		» 12,148,346 27
» Eccedenza dei		
Da Riportare	102,405,576.16	L. 239,584,800.70.

	Attivo	Passivo
<i>Riporto</i>	L. 102,405,576.16	239,584,800.70
debiti di cassa a quella scadenza, in confronto dei fondi di cassa alla chiusura del medesimo »	»	» 130,222,625 06
	L. 162,405,576 16	» 399,807,425 73
» Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1867 . L.	237,401,849 57	

(Approvato.)

PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA

Conto per l'anno 1866,

periodo italiano, cioè per il tempo decorso dalla cessazione del Governo Austriaco a tutto l'esercizio 1866 chiuso col 31 dicembre 1867.

TITOLO I. — Entrata ordinaria e straordinaria.

« Art. 25. Le entrate ordinarie e straordinarie, accertate per il periodo dell'inaugurazione nel Veneto del Governo nazionale fino al chiudimento dell'esercizio del 1866, avvenuto il 31 dicembre 1867, sono stabilite in L. 36,435,303 28

(Approvato.)

« Art. 26. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate durante il suddetto periodo sono accertate in L. 32,395,256 42 delle quali:

» Proprie dell'esercizio 1866 . L.	32,060,397 38
» Relative agli esercizi anteriori »	334,859 04

» Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza dell'esercizio 1866, già riportate nel conto del bilancio dell'esercizio 1867, ammontano a L. 4 019,046 86

(Approvato.)

« Art. 27. Le entrate per partite di giro, verificate durante l'esercizio 1866, sono stabilite in lire 14,204,696 54. »

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese proprie del Bilancio 1866.

« Art. 28. Le spese ordinarie e straordinarie diverse, che si resero necessarie in eccedenza ai fondi rimasti disponibili dal bilancio preventivo Austriaco 1866, sancito colla legge di finanza austriaca 30 dicembre 1865, compreso in queste l'importo come somministrazione di fondo alla Tesoreria centrale del

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1871.

Regno di lire 4,678,225 66, restano approvate nella somma di L. 13,994,740 23.

cioè:

» Per maggiori spese . . . L. 9,316,514 57
 » Per fondo somministrato . . . 4,678 225 66
13,994,740 23. »

(Approvato.)

« Art. 29. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie, comprese quelle di cui all'articolo precedente, sia per la parte di gestione italiana dell'esercizio 1866, che per quella dei residui passivi degli anni precedenti, viene confermato in L. 36,582,479 94. »

(Approvato.)

« Art. 30. Le spese ordinarie e straordinarie accertate sono stabilite in L. 27,192,508 40

cioè per pagamenti eseguiti durante l'esercizio del bilancio 1867:

» Per spese proprie nel 1866 . L. 25,514,989 09
 » Per spese degli anni precedenti. L. 610,522 81
L. 26,125,511 90

» Per pagamenti rimasti da esguire alla scadenza dell'esercizio suddetto L. 1,039,996 50. »

(Approvato.)

« Art. 31. Sono quindi definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate e non effettuate alla scadenza dell'esercizio 1866,

rilevanti a L. 9,389,971 54. »

(Approvato.)

« Art. 32. Le uscite per partite di giro, verificatesi durante l'esercizio 1866, sono constatate nella somma di L. 13,844,630 67. »

(Approvato.)

TITOLO III. — Situazione finanziaria.

» Art. 33. La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio 1866, rimane stabilita come appresso, cioè:

	Attivo	Passivo
» Entrata rimasta da riscuotere alla scadenza dell'esercizio 1866 . . . L.	4,040,016 86	
» Fondo di cassa in danaro nella cassa principale,		

ed in quelle di finanza del Veneto e Mantova . . . L. 6,457,115 58

» Fondo nella cassa del lotto. » 107,297 42
 Id. delle miniere . » 38,278 49
 Id. della zecca » 17,211 82
 Id. del capitale montanistico. » 26 67

» Spese ordinarie e straordinarie in corso di esecuzione, rimaste a pagare alla scadenza suddetta. L. » 1,039,996 50
L. 10,619,976 84 L. 1,039,996 50

» Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1866. . . L. 9,619,980 31. »

(Approvato.)

Presidente. Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione di questo progetto di legge alla seduta di domani.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge testè votati dall'altro ramo del Parlamento, il primo sui provvedimenti finanziari, ed il secondo per modificazioni all'articolo 3 della legge sul macinato.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione dei progetti di legge dal medesimo enunciati, i quali per la loro natura saranno inviati alla Commissione permanente di finanza acciò se ne occupi, e ne riferisca al Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarà forse una raccomandazione superflua, tuttavia credo mio debito il farla, ed è che dovendo il progetto di legge sui provvedimenti finanziari per necessità essere convertito in legge prima della metà di giugno, siccome quello che contiene anche le disposizioni relative al Tesoro per il pagamento del semestre della rendita pubblica, pregherei il Senato a volersene occupare al più presto.

Presidente. Alle osservazioni dell'onorevole Ministro non mi rimane d'aggiungere altro se non la raccomandazione della consueta sollecitudine alla Commissione di finanze affinchè voglia presentare al più presto la sua Relazione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Si procede ora alla verifica dello squittinio segreto.

(I Senatori segretari fanno lo spoglio)

Presidente Mi duole sommamente di dover un'altra volta annunziare al Senato che le votazioni cui si è proceduto rimangono nulle per difetto di numero legale.

Certamente ciò fa poco onore a questa Assemblea, ed io non posso far altro che pregare il Senato acciocchè un simile inconveniente, che minaccia di diventare abituale, non abbia a rinnovarsi.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente :

1. Rinnovamento dello squittinio segreto.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sui Conti Amministrativi del Regno dal 1862 a tutto il 1868.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge.

a) Conti amministrativi della Lombardia, delle Marche e dell'Emilia;

b) Inscrizione in bilancio di diversi assegni ad opere Pie di Napoli e di Toscana; e degli altri progetti di legge dei quali fossero in pronto le Relazioni.

La seduta è sciolta (ore 6 precise.)